

**COMUNE DI CASTELLAZZO NOVARESE**  
**PROVINCIA DI NOVARA**

**DELIBERAZIONE N. 06 DEL 18.06.2008**

~~ORIGINALE~~  
- COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

**OGGETTO: MISURE AGEVOLATIVE INERENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO IMPEGNATO COME COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO NELLE FRAZIONI COMUNALI, QUALI PORZIONE EDIFICATE NON METANIZZATE FUORI DAL CENTRO ABITATO DOV'E' UBICATA LA SEDE COMUNALE. INDIVIDUAZIONE.**

L'anno duemilaotto addì diciotto del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle adunanze. Nelle forme legali è stata oggi convocato il Consiglio Comunale.  
All'appello risultano:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>CARICA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
ROSSINI Claudio	Sindaco	x	
BINOTTI Marco	Consigliere	x	
BOGNI Monia	Consigliere	x	
ZAMBORLIN Stefania	Consigliere	x	
BERGAMASCHI Laura	Consigliere	x	
GERVASIO Barbara	Consigliere	x	
BISATTI Davide	Consigliere	x	
TORRI Monica	Consigliere	x	
MANICA Cristiano	Consigliere		x
OCCHETTA Giancarlo	Consigliere		x
BONIPERTI Gaudenzio	Consigliere		x
DEARCANGELI Fermo	Consigliere		x
CHIARAMONTI Luca	Consigliere		x
	<b>TOTALI</b>	<b>8</b>	<b>5</b>

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Gianfranco Brera il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ROSSINI Claudio – Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

**OGGETTO: MISURE AGEVOLATIVE INERENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO IMPEGNATO COME COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO NELLE FRAZIONI COMUNALI, QUALI PORZIONE EDIFICATE NON METANIZZATE FUORI DAL CENTRO ABITATO DOV'E' UBICATA LA SEDE COMUNALE. INDIVIDUAZIONE.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che il territorio di questo Comune risulta parzialmente metanizzato ed inserito, come dalla tabella allegato A del D.P.R. 412 in data 26/08/1993, nella zona climatica E;

#### **RICHIAMATE:**

- la L. 448/1998, con particolare riferimento all'art. 8 c. 10 lett. C e s.m.i.,
- la L. 488/1999, con particolare riferimento all'art. 12, comma 4,
- la Circ. Ministero delle Finanze n° 245 in data 29/12/1999,
- il D.L.30/09/2000 n° 268 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche ed accise", con particolare riferimento all'art. 4 "Disposizioni concernenti il gasolio e il GPL per il riscaldamento per le zone montane", come conv. in L. 354/2000,
- la L.388/2000 (Finanziaria 2000) con particolare riferimento all'art.27,
- la Determina Direttoriale dell'Agenzia delle Dogane in data 23/01/2001 ( G.U. 30/01/2001),
- la L. 448/2001 (Finanziaria 2002) con particolare riferimento all'art. 13;
- la Determina Direttoriale dell'Agenzia delle Dogane in data 3.4.2002 (G.U. 10/04/2002),
- il D.P.R. 361/1999,
- la Circ. Ministeriale LL.PP. 6709/97 in data 29 dicembre 1997 (G.U.del 16/02/1998).
- L. 224/2001 art. 13, comma 2,
- D.L. 147/2003 art. 17 bis, convertito con modificazione con L. 200/2003 all'art. 1;
- L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007);
- L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) all'art. 1, comma 240;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 20.06.2001 e la successiva deliberazione di consiglio n. 13 del 23.7.2002, di individuazione delle zone in parola;

**VISTA** la circolare dell'Agenzia delle Dogane datata 7 febbraio 2008, nella quale viene evidenziato che, con la Legge finanziaria 2008, a partire dal 1 gennaio 2008, non siano state confermate le riduzioni di prezzo, introdotte con l'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448, per il gasolio ed il GPL impiegati come combustibile per riscaldamento nelle parti di territorio comunale, individuate con apposita delibera del consiglio comunale, appartenenti a frazioni parzialmente non metanizzate, di Comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26.08.1993, n. 412.

**PRESO ATTO** che la mancata proroga delle agevolazione si riferisce soltanto a quelle introdotte nella normativa nazionale con l'art. 13, comma 2, della legge n. 448/2001, e cioè quelle relative alle porzioni di frazioni non metanizzate, o parzialmente metanizzate, di Comuni metanizzati, ricadenti nella zona climatica "E", ancorché nelle medesime sia ubicata la Sede Municipale, e che pertanto il beneficio rimane applicabile, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23.12.1998, n. 448, come sostituita dall'art. 12, comma 4, della legge 23.12.1999, n. 488, alle frazioni non metanizzate, individuate dai medesimi Enti con apposita delibera consiliare, ricadenti in zona climatica "E", di Comuni metanizzati, anch'essi ricadenti nella zona climatica "E", dove per frazioni di Comuni si intendono, ai sensi di quanto precisato dall'art. 4, comma 2, del D.L. 20.09.2000, n. 286, convertito dalla legge 23.11.2000, n. 354, le porzioni ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse.

**ATTESO** che la delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 24.09.2003 di recepimento della normativa individuava le seguenti zone del territorio comunale:

CASCINA DOLCENEA  
CASCINA BELLARIA  
CASCINA USELLINA  
CASCINA GORETTA  
CASCINA GORETTINA  
CASCINA RAFFAELLA  
CASCINA SANT'ANNA  
CASCINA SALLUSTIA  
CASCINA SANT'ANTONIO  
CASCINA BARAGGIOLA  
ZONA INVAGLIO – VIA PAPA GIOVANNI XXIII  
VIA SAN ROCCO, oltre i numeri civici 18 (numeri pari) e 7 (numeri dispari)

quali porzioni territoriali edificate non metanizzate di questo Comune, comprese le case sparse, che si trovano **ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale**, ai fini dell'applicazione delle misure agevolative di che trattasi, dietro verifica ed effettiva individuazione di rispondenza alla situazione di fatto e di diritto;

**DATO FORMALMENTE ATTO** che le zone individuate sono effettivamente ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;

**ATTESO** che il presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 12, comma 4, lettera c) della L. 488/1999;

**ACQUISITO** il parere favorevole, ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs n. 267/2000;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano

**D E L I B E R A**

**1) Di INDIVIDUARE, confermandole, per quanto espresso in premessa, ai fini dell'applicazione delle misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei GAS di petrolio liquefatto impiegati come combustibile per riscaldamento, LE FRAZIONI NON METANIZZATE, di seguito elencate:**

CASCINA DOLCENEA

CASCINA BELLARIA

CASCINA USELLINA

CASCINA GORETTA

CASCINA GORETTINA

CASCINA RAFFAELLA

CASCINA SANT'ANNA

CASCINA SALLUSTIA

CASCINA SANT'ANTONIO

CASCINA BARAGGIOLA

ZONA INVAGLIO – VIA PAPA GIOVANNI XXIII

VIA SAN ROCCO, oltre i numeri civici 18 (numeri pari) e 7 (numeri dispari)

dove per frazioni si intendono, ai sensi di quanto precisato dall'articolo 4, comma 2, del D.L. 20.09.2000, n. 286 convertito dalla legge 23.11.2000, n. 354, le porzioni ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

**2) Di DARE ESPRESSAMENTE ATTO che le zone individuate sono ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;**

**3) Di DISPORRE l'invio del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni richiamate in premessa, AL MINISTERO DELLE FINANZE E AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO;**

**4) Di DISPORRE, inoltre, affinché il presente provvedimento sia adeguatamente pubblicizzato ai fini della compiuta attuazione delle agevolazioni di che trattasi in favore dei soggetti aventi diritto.**

**5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.**